



**2015/2086(INL)**

21.4.2016

# **PARERE**

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione giuridica

sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni  
(2015/2086(INL))

Relatore per parere: Notis Marias

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l'interesse superiore dei minori sia della massima importanza e debba anche costituire il criterio principale per prendere qualsiasi decisione relativa alla loro adozione; invita gli Stati membri a garantire l'attuazione del diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione e che questa venga presa in considerazione in funzione della loro età e della loro maturità, come stabilito all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;
2. sottolinea l'assenza di un qualsiasi meccanismo a livello di Unione che disciplini il riconoscimento reciproco automatico delle sentenze nazionali di adozione emesse negli Stati membri, il che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle famiglie; ribadisce che, nell'ambito del riconoscimento transfrontaliero delle adozioni nazionali, è assolutamente necessario garantire la certezza giuridica e il pieno rispetto dei principi del reciproco riconoscimento e della reciproca fiducia per la tutela dei diritti dei genitori e dei minori, rispettando e promuovendo nel contempo quanto disposto dal diritto dell'Unione in materia di cittadinanza e dalla Carta dei diritti fondamentali; ritiene che gli Stati membri debbano garantire che l'esercizio della libertà di movimento e di soggiorno non pregiudichi il diritto alla vita familiare;
3. osserva che per garantire la protezione dell'interesse superiore del minore è necessaria una migliore cooperazione tra i giudici europei in tale ambito;
4. invita gli Stati membri ad evitare gravosi oneri burocratici nel processo di riconoscimento delle adozioni internazionali già riconosciute in un altro Stato membro, in modo da garantire la corretta attuazione della convenzione dell'Aia del 1993; invita gli Stati membri dell'UE a incoraggiare gli Stati non contraenti ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1993 poiché la loro adesione garantirebbe che tutti i bambini e le altre parti interessate possano godere dei rispettivi diritti, di norme procedurali minime e di tempistiche che garantiscano tali diritti e contribuirebbe ad evitare un sistema parallelo con garanzie minori;
5. invita gli Stati membri a garantire, ove opportuno, la piena ed efficace applicazione dell'articolo 15 sul trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e dell'articolo 55 sulla cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale allo scopo di garantire una protezione migliore dell'interesse del minore e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri;
6. suggerisce l'elaborazione di standard minimi comuni per la definizione sia del concetto di "residenza abituale" che di "interesse superiore del minore";
7. invita gli Stati membri a compilare periodicamente statistiche sui casi di bambini cittadini di un altro Stato membro che sono dati in affidamento o adottati;

8. invita gli Stati membri a promuovere formazioni specifiche per gli operatori sociali, i giudici, gli avvocati e gli altri funzionari pubblici interessati che si occupano di procedure transnazionali di adozione di minori, allo scopo di garantire che abbiano le conoscenze e le competenze necessarie nell'ambito della protezione dei diritti dei minori a livello nazionale e di Unione;
9. chiede agli Stati membri che, nell'ambito dei procedimenti relativi ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri, attuino sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e garantiscano che le autorità degli Stati di origine dei genitori coinvolti siano adeguatamente informate senza indugio fin dall'inizio del procedimento e durante il suo intero corso, anche riguardo le audizioni del minore, e che abbiano opportunamente accesso a tutte le fasi del procedimento e ai pertinenti fascicoli; sottolinea l'importanza di garantire che in caso di bisogno sia fornita un'adeguata interpretazione e assistenza legale;
10. riconosce che, sebbene le adozioni non consensuali siano innanzitutto degli strumenti volti a proteggere i bambini da situazioni di abuso o negligenza grave, esse provocano anche gravi conseguenze per i genitori biologici e per i minori adottati; ribadisce che la decisione di procedere a tale tipo di adozione, pur tutelando sempre l'interesse superiore del minore, essendo valutata su base individuale e rispettando il diritto del minore ad essere ascoltato, debba adottata in ultima istanza e limitarsi a casi particolarmente eccezionali e ben motivati, quando sono state esaurite tutte le opportune misure di sostegno alla famiglia biologica; esorta gli Stati membri a promuovere e/o sostenere e migliorare tali misure di sostegno;
11. richiama l'attenzione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri sulle possibili conseguenze dannose per i genitori biologici e per i minori adottati causate dalle pratiche rigorose delle adozioni non consensuali applicate in alcuni Stati membri; invita la Commissione a proporre misure adeguate per far fronte a tali pratiche nella riforma in programma del regolamento n. 2201/2003; richiama inoltre la loro attenzione sulle conseguenze dannose dell'istituto degli affidi sine die non consensuali, che violano di per sé il concetto stesso di affidamento come misura temporanea almeno in alcuni Stati Membri;
12. sollecita gli Stati membri, nei casi di adozione di bambini orfani di entrambi i genitori e nei casi di adozioni forzate senza il consenso dei genitori biologici e fatta salva la possibile priorità per la step-child adoption, a stabilire una soglia minima per la durata delle procedure di adozione transfrontaliera, garantendo che i familiari di entrambi i genitori biologici siano presi in considerazione come custodi permanenti del minore prima che sia adottata una decisione definitiva in materia; richiama a tale proposito l'attenzione sulle norme internazionali e ricorda gli articoli 8 e 20 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
13. osserva che, in considerazione dell'importanza di preservare il multilinguismo e la diversità culturale, i minori adottati o dati in affidamento dovrebbero mantenere legami sufficienti con la loro cultura di origine per non perdere le loro capacità linguistiche nella lingua madre e, in particolare, che il diritto di visita dei genitori biologici sia garantito con un'opportuna frequenza e preveda l'uso della loro lingua, a meno che non

sia dimostrato che tali legami pregiudicano l'interesse superiore del minore, come in caso di precedenti violenze o abusi;

14. chiede alle autorità degli Stati membri coinvolte nelle procedure di adozione di compiere ogni sforzo per evitare la separazione di fratelli e sorelle; rammenta a tale proposito l'articolo 8 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo mettendo in evidenza l'obbligo dei governi di rispettare e proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari;
15. sottolinea che, in caso di dichiarazione di adottabilità di minori stranieri orfani di entrambi i genitori, di adozioni forzate senza il consenso dei genitori biologici e fatta salva la step-child adoption, l'idoneità della famiglia allargata all'affidamento dovrà essere valutata dagli operatori sociali di entrambi gli Stati membri coinvolti;
16. chiede la parità di trattamento dei genitori di nazionalità diverse durante i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e adozione;
17. invita gli Stati membri a garantire il rispetto di tutti i diritti procedurali dei familiari cittadini di un altro Stato membro coinvolti nel procedimento, fornendo anche assistenza legale, informazioni adeguate e tempestive sulle audizioni, un interprete, tutti i documenti relativi alla causa tradotti nella loro lingua, ecc.;
18. invita lo Stato membro che invia operatori sociali in missione in un altro Stato membro per l'accertamento dei fatti in una causa di adozione a informare tutte le autorità competenti del paese in cui si svolge la missione;
19. rimarca che le politiche di austerità e i relativi tagli alla spesa che alcuni Stati Membri hanno dovuto effettuare su richiesta della Commissione producono un impatto fortemente negativo sulla qualità e quantità dei servizi sociali; sottolinea l'importanza di garantire agli operatori sociali le condizioni di lavoro adeguate per effettuare correttamente le valutazioni dei singoli casi, senza nessun tipo di pressione finanziaria o giuridica, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore in tutte le prospettive a breve, medio e lungo termine;
20. sottolinea la necessità di migliorare le strutture di sostegno alle famiglie; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cofinanziare e promuovere l'istituzione di reti di ONG che forniscano assistenza ai cittadini dell'UE che vivono con le loro famiglie in un altro Stato membro e necessitano di un aiuto supplementare per interagire con i servizi di assistenza all'infanzia e le autorità locali;
21. invita gli Stati membri a offrire alle vittime della violenza domestica e dell'abuso di alcol o stupefacenti, i cui figli sono stati sottratti alle loro cure, una possibilità ragionevole di pieno recupero prima che il tribunale adotti una decisione definitiva sull'adozione;
22. esorta gli Stati membri a considerare quale criterio di massima priorità, nei casi di adozione, le denunce di violenza all'interno della famiglia, in particolare la violenza di genere e/o l'abuso sessuale nei confronti del minore per azione e/o omissione dei genitori biologici;

23. esorta la Commissione, nel caso di denunce relative ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri, a eseguire uno studio comparato per verificare se tali denunce sono meno numerose negli Stati membri dotati di una infrastruttura e una regolamentazione solide per il sistema di affidamento temporaneo e di altre misure di affidamento precedenti all'adozione;
24. invita la Commissione a mettere a disposizione una guida chiara e facilmente accessibile con informazioni pratiche rivolte ai cittadini sulle strutture istituzionali per la tutela dei minori, in particolare per quanto riguarda l'adozione senza il consenso dei genitori e i diritti genitoriali nei vari Stati membri;
25. invita gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e a campagne di sensibilizzazione tra i cittadini sulle tradizioni e le norme culturali relative alla crescita dei figli seguite negli altri Stati membri per informarli riguardo alle pratiche che potrebbero condurre alla revoca dei diritti genitoriali e all'adozione dei loro figli.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	19.4.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 21 -: 0 0: 8
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Sven Schulze, Ángela Vallina
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	José Blanco López, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Zbigniew Kuźmiuk